




| |
|---|
|  ROMA CAPITALE 42 |
| 27 GIU. 2013 |
| DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Prot. n. QI 6F246 |

Circolare esplicativa: Determinazione del contributo di costruzione Interventi di "NE", "DR", "AMP" e "RE"

Sommario: 1. Premesse generali; 2. Indici e parametri – definizioni; 3. Determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione; 4. Determinazione del contributo relativo al costo di costruzione; 5. Rateizzazione del contributo di costruzione

1. Premesse generali

Il rilascio del permesso di costruire¹, o, nei casi previsti dalla legge, il deposito della denuncia di inizio attività, comportano, fatte salve le ipotesi di riduzione² o di esonero³ indicate dalla normativa, la corresponsione, in favore dell'Amministrazione Capitolina, di un contributo (CC)⁴, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (Oup), secondaria (Ous), nonché al costo di costruzione (Ccc).

¹ Sono subordinati obbligatoriamente a procedura di permesso di costruire, o, nei casi previsti dalla legge, a denuncia di inizio attività, gli interventi ascrivibili nella categoria di "Nuova Costruzione" e/o nella "Ristrutturazione edilizia" c.d. pesante. Vedi anche Circolare esplicativa D.P.A.U. prot. n.19137 del 9 marzo 2012.

² Il contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 17 commi 1, 2, 4 del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii., è ridotto:

1. nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire (ovvero denuncia di inizio attività) è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso (ovvero DIA) si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii.;

2. il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore; (si vedano l'art. 9 commi 1 e 2 della L.n. 94/82 ss.mm.ii. e l'art. 16 comma 3 della L.n. 457/78 ss.mm.ii.);

3. ...;

4. per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

³ Il contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii., non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975; (l'art. 12 della legge n. 153 del 1975 è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 99 del 2004; si vedano ora l'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del codice civile);

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari (può applicarsi esclusivamente al singolo "edificio unifamiliare isolato" con l'esclusione delle unità immobiliari che se pur dotate di specifica autonomia funzionale appartengono alla tipologia unifamiliare aggregata come schiere, bifamiliari, ecc.);

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

⁴ Il contributo di costruzione, per il territorio compreso nella frazione staccata di Martignano e per quello situato entro 4 km dalla costa marina – quale risulta dalla cartografia in scala 1:10.000 del PRG – deve essere maggiorato:

- del 5% per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 35/77 ss.mm.ii. e dell'ultimo comma dell'art. 8 della D.C.C. 2961/78 ss.mm.ii.;

- di una unità percentuale per la quota afferente il costo di costruzione ai sensi del comma 8 della D.C.C. 19/05.



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria (Oup) è finalizzata alla realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria (Ous) è finalizzata alla realizzazione di asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi, liquidi e gassosi, alla bonifica di aree inquinate.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione (Ccc) è rappresentata dall'incidenza percentuale sul costo dell'intervento da realizzare.



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

2. Indici e parametri - definizioni

Ai soli fini del calcolo del contributo di costruzione si definiscono i seguenti indici e parametri:

a) altezza interpiano (h): espressa in metri, misurata all'estradosso dei solai.

Nel calcolo del volume di cui alla successiva lett. b) deve adottarsi l'altezza convenzionale di 3,20 m, o, se maggiore, l'altezza interpiano reale.

Nel caso di edifici coperti a tetto – con falde aventi pendenza inferiore o uguale al 35% e linea di colmo posta non oltre 2,80 m. sopra l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile – l'altezza interpiano dell'ultimo piano abitabile da utilizzare nel calcolo del volume è di 3,00 m. ovvero, se maggiore, quella misurata tra la quota del suo piano di calpestio e quella dell'imposta del tetto, quest'ultima quale linea d'intersezione tra l'intradosso della falda del tetto e la facciata esterna dell'edificio⁵.

Nel caso di edifici coperti a tetto – con falde aventi pendenza superiore al 35% e/o linea di colmo posta oltre 2,80 m. sopra l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile – l'altezza interpiano dell'ultimo piano abitabile da utilizzare nel calcolo del volume, è di 3,00 m. ovvero, se maggiore, quella misurata tra la quota del suo piano di calpestio e quella a 2/3 della pendenza (dall'imposta verso il colmo).

b) volume (V): espresso in metri cubi, deve calcolarsi sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano, come delimitata dalle pareti perimetrali dell'unità edilizia e/o immobiliare oggetto di intervento, per l'altezza di cui alla precedente lett. a). Sono esclusi dal calcolo del volume, nei limiti previsti dalle norme nazionali, regionali e dagli strumenti urbanistici e/o regolamenti di riferimento:

b1) i volumi tecnici a servizio dell'edificio strettamente necessari ed emergenti dall'estradosso del solaio di copertura;

b2) i volumi completamente interrati o seminterrati, asserviti alle unità edilizie e/o immobiliari, destinati a funzioni accessorie quali: locali tecnici, cantine, depositi, autorimesse, parcheggi;

b3) le serre solari ed altri maggiori volumi che attraverso l'isolamento termico ed acustico, nonché la captazione diretta dell'energia solare oltre che la ventilazione naturale, sono finalizzati alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno.

Sono comunque esclusi dal calcolo del volume le canne fumarie, i camini di ventilazione in genere e gli elementi a carattere ornamentale.

⁵ Si veda, anche, l'ordine di servizio n. 40 del 18 dicembre 1978



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

- c) superficie fondiaria (SF): espressa in mq, misura la superficie dell'area di sedime e di pertinenza degli edifici, corrispondente al lotto asservito o da asservire alla costruzione;
- d) indice di fabbricabilità territoriale (IFT)⁶: espresso in mc/mq, si ottiene moltiplicando "ET" (indice di edificabilità territoriale espresso in mq/mq) indicato dal PRG per l'altezza convenzionale di 3,20 m.;
- e) indice di fabbricabilità fondiaria (IFF)⁷: espresso in mc/mq, si ottiene moltiplicando "EF" (indice di edificabilità fondiaria espresso in mq/mq) indicato dal PRG per l'altezza convenzionale di 3,20 m. Qualora l'indice "EF" non fosse indicato dallo strumento urbanistico, esso va calcolato come rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF), ossia $EF = V/SF$. Il volume (V), da calcolarsi con le modalità di cui alla precedente lett. b), è da intendersi quale volume totale (uno o più edifici) insistente sulla superficie fondiaria;
- f) parametro oneri di urbanizzazione primaria (Up): espresso in €/mc, deve essere individuato in relazione alla densità territoriale di zona ($DTZ = ab/ha$), ove fissata dagli strumenti urbanistici, in mancanza di questa in funzione dell'indice di fabbricabilità territoriale e, in mancanza anche di quest'ultimo, dell'indice di fabbricabilità fondiaria da determinarsi in base a quanto indicato nella precedente lett. e). Per le destinazioni residenziali il parametro è riportato nella Tabella "A", mentre per le destinazioni non residenziali - con l'esclusione degli impianti industriali ed artigianali - il relativo parametro è riportato nella Tabella "B" della D.A.C. 31/12 ss.mm.ii.;
- g) parametro oneri di urbanizzazione secondaria (Us): espresso in €/mc, relativo alle sole destinazioni abitative - da individuarsi con le medesime modalità indicate nella precedente lett. f) -, riportato nella Tabella "A" della D.A.C. 31/12 ss.mm.ii.;

⁶ Qualora il PRG rimandi per la sua attuazione alla normativa del PRG previgente senza indicare i nuovi indici, o alla normativa di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, devono utilizzarsi per il calcolo del contributo di costruzione gli indici da questi prescritti.

⁷ Vedi nota 6.



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

- h) costo base di urbanizzazione primaria (Up1)⁸: espresso in €/mq, per mq di superficie utile coperta al piano, deve essere individuato in relazione del numero di addetti⁹ per gli impianti industriali e/o artigianali, riportato nella Tabella "I" della D.A.C. 31/12 ss.mm.ii.;
- i) costo base di urbanizzazione primaria (Up2): espresso in €/mq, per mq di superficie di insediamento, deve essere individuato in relazione del numero di addetti¹⁰ per gli impianti industriali e/o artigianali, riportato nella Tabella "I" della D.A.C. 31/12 ss.mm.ii.;
- j) costo base di urbanizzazione secondaria (Us): espresso in €/mq, per mq di superficie di insediamento, deve essere individuato in relazione del numero di addetti¹¹ per gli impianti industriali e/o artigianali, riportato nella Tabella "I" della D.A.C. 31/12 ss.mm.ii.;
- k) costo base di urbanizzazione (Uc): espresso in €/mc, per edifici residenziali, per residenze di servizio ed assimilabili, annessi alle costruzioni o impianti industriali e/o artigianali, deve essere individuato in relazione del numero di addetti¹², riportato nella Tabella "I" della D.A.C. 31/12 ss.mm.ii.;
- l) parametro onere di urbanizzazione (Tab. "C1"): deve essere individuato in base alla zona territoriale omogenea, alla destinazione urbanistica, alla destinazione d'uso ed al tipo di intervento edilizio ("NE", "DR", "AMP", "RE" cui deve intendersi ascritto anche il cambio di destinazione d'uso con o senza opere), riportato nella Tabella "C1" della D.A.C. 31/12 ss.mm.ii.¹³;
- m) coefficiente demografico di Roma Capitale pari a 0,9 (D.C.C. 3612 del 7 ottobre 1980);

⁸ Per impianti industriali ed artigianali qualora trattasi di strutture tipiche, quali capannoni, cisterne, ponti, impianti tubolari e sospesi o simili, ovvero per opere indispensabili alla conduzione agricola del fondo quali stalle, fienili, silos, ecc., la superficie utile al piano da computarsi ai fini dell'applicazione del parametro Up1, è pari alla superficie occupata dalla proiezione della struttura stessa (art. 15 L.R. 35/77 ss.mm.ii. e artt. 4 e 10 D.C.C. 2961/78 ss.mm.ii.)

⁹ Per l'individuazione dei parametri (Up1), (Up2), (Us) e (Uc) di cui alle lett. h), i), j); k), il numero di addetti dovrà essere desunto dal rapporto V/10 – ove V è il volume dell'unità edilizia e/o immobiliare oggetto d'intervento –, ai sensi dell'allegato IV paragrafo 1.2 punto 1.2.1.2 del D.Lvo del 9 aprile 2008 n. 81 ss.mm.ii., ovvero dal numero reale di addetti che dovrà essere dichiarato ed adeguatamente documentato, in funzione delle particolari esigenze lavorative della specifica attività industriale/artigianale

¹⁰ Vedi nota 9

¹¹ Vedi nota 9

¹² Vedi nota 9

¹³ I parametri della Tabella "C1" della D.A.C. 31/12 ss.mm.ii. da utilizzare, nella determinazione degli oneri di urbanizzazione, per interventi di "DR" e di "RE" inerenti immobili aventi destinazione d'uso residenziale ed interventi di "NE-AMP" per immobili aventi destinazione d'uso commerciale, direzionale, e turistico-ricettivo, ricadenti nel PRG all'interno del sistema insediativo della "Città da ristrutturare" – "Tessuti prevalentemente per attività", saranno per analogia di sistema insediativo, quelli indicati per la "Città da ristrutturare" – "Tessuti prevalentemente residenziali".



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

- n) costo effettivo delle opere oggetto d'intervento, espresso in €, determinato dal tecnico progettista con apposito computo metrico estimativo (Ce), sulla base del prezzario ufficiale della Regione Lazio adottato, con apposita Deliberazione, da Roma Capitale;
- o) costo unitario per nuove costruzioni (Cc): espresso in €/mq da aggiornarsi in funzione della variazione, dell'indice del costo di costruzione di fabbricati ad uso residenziale, annualmente comunicata dall'ISTAT.

3. Determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione (Ou)

Gli oneri di urbanizzazione primaria (Oup) e secondaria (Ous) devono essere determinati¹⁴, sulla base di calcoli analitici, nel rispetto di quanto previsto dal T.U.E. (artt. 16, 17 e 19 DPR 380/01 ss.mm.ii.), dalla legge regionale del 12 settembre 1977, n. 35 ss.mm.ii., nonché in applicazione dei criteri e dei parametri approvati con specifici atti Deliberativi dell'Amministrazione Capitolina¹⁵.

Oneri di urbanizzazione primaria (Oup)

Gli oneri di urbanizzazione primaria sono dovuti per gli immobili aventi le seguenti destinazioni:

- *residenziale* (art. 6 comma 1 lett. a) ed f) delle NTA del PRG, per quest'ultima limitatamente alle abitazioni in zona agricola, fatti salvi i casi di esonero di cui alla nota 3);
- *commerciale, direzionale e turistico-ricettivo* (art. 6 comma 1 lett. b); c), d) delle NTA del PRG);
- *industriale ed artigianale* (art. 6 comma 1 lett. e) ed f) delle NTA del PRG, per quest'ultima limitatamente alle opere indispensabili alla conduzione agricola, fatti salvi i casi di esonero di cui alla nota 3).

¹⁴ Gli oneri di urbanizzazione devono essere determinati e asseverati nella relazione tecnica dal progettista nella procedura edilizia semplificata della denuncia di inizio attività ovvero sono determinati d'ufficio per la richiesta di permesso di costruire.

¹⁵ D.C.C. del 30 maggio 1978 n. 2961 (metodologia di calcolo), D.C.S. del 12 marzo 2001 n. 19 (metodologia di calcolo per i cambi di destinazione d'uso), D.A.C. del 19 luglio 2012 n. 31 (tabelle parametriche)



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

Oneri di urbanizzazione secondaria (Ous)

Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono dovuti per gli immobili aventi le seguenti destinazioni:

- *residenziale* (art. 6 comma 1 lett. a) ed f) delle NTA del PRG, per quest'ultima limitatamente alle abitazioni in zona agricola, fatti salvi i casi di esonero di cui alla nota 3);
- *industriale ed artigianale* (art. 6 comma 1 lett. e) delle NTA del PRG, con l'esclusione del commercio all'ingrosso, depositi e magazzini di vendita).

3.1 Interventi di "Nuova costruzione - NC"

3.1.1 Immobili aventi destinazioni residenziali e non residenziali (con l'esclusione degli impianti industriali ed artigianali se ricadenti in zone omogenee "D" del DM 1444/68 e degli impianti di distribuzione carburanti)

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di "NE", "DR" e "AMP" – per quest'ultima limitatamente alla porzione di volume da realizzarsi all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per la porzione di volume legittimo o legittimato preesistente, quanto eventualmente dovuto ai sensi dei successivi punti 3.2 e 3.3 -, ascrivibili alla categoria "NC", sono dovuti in funzione della destinazione d'uso di progetto – vedi precedente punto 3 - nella seguente misura:

$$Oup = V \times Up \times Tab. "C1" \times 0,9$$

$$Ous^{16} = V \times Us \times Tab. "C1" \times 0,9$$

Casi particolari

- I. Per interventi ascrivibili alla categoria "DR" che prevedano anche incrementi di volume, gli oneri di urbanizzazione sono da computarsi con il parametro della Tab "C1" riferito a "DR" per la quantità del volume legittimo o legittimato (c.d. ante operam) e con il parametro della Tab "C1" riferito a "NE-AMP" per la parte in eccedenza;
- II. Ai soli fini della determinazione del contributo di costruzione deve essere considerato come intervento di "NE-AMP" il riuso di locali esistenti esclusi dal computo della SUL per effetto dell'art. 4 comma 1 delle NTA e/o comunque non computati nel calcolo del volume.

¹⁶ Gli oneri di urbanizzazione secondaria non sono dovuti per interventi relativi ad immobili aventi destinazioni d'uso commerciali, direzionali, turistico-ricettive nonché commercio all'ingrosso, depositi e magazzini di vendita.



3.1.2 Immobili aventi destinazione industriale/artigianale (art. 6 comma 1 lett. e - con l'esclusione del commercio all'ingrosso, depositi e magazzini di vendita - delle NTA del PRG), se ricadenti in zone omogenee "D" del DM 1444/68

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di "NE", "DR" e "AMP" – per quest'ultima limitatamente alla porzione di volume da realizzarsi all'esterno della sagoma esistente -, ascrivibili nella categoria "NC", sono dovuti nella seguente misura:

$$\text{Oup} = \text{Oup1} + \text{Oup2} = (\text{SC} \times \text{Up1} \times \text{Tab. "C1"} \times 0,9) + (\text{SI} \times \text{Up2} \times \text{Tab. "C1"} \times 0,9)$$

$$\text{Ous} = \text{SI} \times \text{Us} \times \text{Tab. "C1"} \times 0,9$$

$$\text{Ouc} = \text{V} \times \text{Uc} \times \text{Tab. "C1"} \times 0,9$$

Ove:

- SC è la superficie utile coperta per ogni piano dell'unità edilizia e/o immobiliare oggetto d'intervento;
- SI è la superficie di insediamento. Nel caso di interventi ascrivibili alla "DR" e/o all'"AMP", come sopra individuati, la superficie di insediamento dovrà essere computata come area di pertinenza virtuale dell'unità edilizia e/o immobiliare oggetto d'intervento, determinata dal rapporto di 1 mq ogni 3 mc.

3.1.3 Impianti di distribuzione carburanti

Indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area ove ricade l'impianto di distribuzione carburanti, gli oneri di urbanizzazione dovranno essere determinati con le modalità riportate nel precedente punto 3.1.2¹⁷.

¹⁷ Si veda l'ultimo comma dell'art. 9 della D.C.C. 2961/78 ss.mm.ii.



3.2 Interventi di "Ristrutturazione edilizia" c.d. pesante

Ai soli fini del calcolo del contributo di costruzione deve preliminarmente individuarsi se l'intervento sia da considerarsi come di *ristrutturazione edilizia totale* (REt) o *ristrutturazione edilizia parziale* (REp).

Definita l'Onerosità totale (Ot) pari a:

$$Ot = Oup + Ous = V \times (Up + Us) \times Tab. "C1" \times 0,9$$

e l'Onerosità teorica dovuta (Oe) pari a:

$$Oe = Ce \times (Up + Us) \times Tab. "C1" \times 0,9 \times h/Cc$$

ove:

- Ce è il costo totale dell'intervento determinato mediante apposito computo metrico estimativo, comprensivo di tutte le opere in progetto;
- V, Up, Us, Tab. "C1" sono indici e parametri riferiti alle quantità e destinazioni d'uso di progetto.

Si ha:

- intervento di ristrutturazione edilizia totale (REt) quando l'Onerosità totale (Ot) è minore dell'Onerosità teorica dovuta (Oe)

$$Ot < Oe \longrightarrow REt$$

- intervento di ristrutturazione edilizia parziale (REp) quando l'Onerosità totale (Ot) è maggiore dell'Onerosità teorica dovuta (Oe)

$$Ot > Oe \longrightarrow REp$$



3.2.1 Interventi di "Ristrutturazione edilizia" c.d. pesante in assenza di cambio di destinazione d'uso

a) Immobili aventi destinazioni residenziali e non residenziali (con l'esclusione degli impianti industriali ed artigianali se ricadenti in zone omogenee "D" del DM 1444/68)

Ove l'intervento di "ristrutturazione edilizia c.d. pesante", in funzione della verifica di cui al punto precedente 3.2, debba definirsi come di REt l'onere da corrispondere è pari a $O_u = O_t$.

Ove invece, in funzione della medesima verifica, l'intervento debba definirsi come di REp l'onere da corrispondere è pari a $O_u = O_e$, ove dal valore di C_e - costo totale dell'intervento determinato mediante apposito computo metrico estimativo, comprensivo di tutte le opere in progetto -, è però possibile detrarre le opere definite come COSTO "A" nell'ALLEGATO "A" alla D.C.S. 19/01¹⁸

Casi particolari:

a) Interventi di "Ristrutturazione edilizia" c.d. pesante con incremento della (SUL)

a1) Qualora l'intervento di "Ristrutturazione edilizia" c.d. pesante, preveda un incremento della (SUL) strettamente conseguente al riuso di locali esistenti - legittimi o legittimati - esclusi dal computo della SUL, per effetto dell'art. 4 comma 1 delle NTA del PRG, ovvero non computati nel calcolo del volume, come definito al precedente punto 2 lett. b), il parametro della Tab. "C1" da utilizzarsi nel calcolo dell'onerosità totale effettivamente dovuta è quello riferito alle categorie "NE/AMP".

¹⁸ Si riportano, a titolo esemplificativo, i costi individuati nell'ALLEGATO (A) del COSTO (A) della Deliberazione C.S. 19/01:

1. Demolizione e ricostruzione totale o parziale dei pavimenti, sostituzione con medesimi materiali dei manti di copertura dei tetti;
2. demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci e loro coloritura;
3. rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni, questi ultimi se con le stesse caratteristiche;
4. impianti per servizi accessori come idraulico fognatizio, di allentamento acque meteoriche, di illuminazione, di riscaldamento, di ventilazione ed opere inerenti, semprechè non comportino creazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra;
5. intonaci, rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, semprechè eseguiti senza modifiche ai preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
6. installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, considerati come estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera...



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

a2) Qualora invece l'intervento di "Ristrutturazione edilizia" c.d. pesante, preveda un incremento della (SUL) all'interno del volume esistente legittimo o legittimato così come definito al precedente punto 2 lett.b), il parametro della Tab. "C1" da utilizzarsi nel calcolo dell'onerosità dovuta è quello riferito alla categoria "RE".

b) Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti esclusivamente nella modifica dei prospetti (come la modifica di bucatore o modifica della copertura con trasformazione della stessa da tetto a falde a tetto piano o viceversa, di volumi accessori), gli oneri afferenti le urbanizzazioni non sono dovuti.

b) Immobili aventi destinazione industriale/artigianale (art. 6 comma 1 lett. e - con l'esclusione del commercio all'ingrosso, depositi e magazzini di vendita - delle NTA del PRG), se ricadenti in zone omogenee "D" del DM 1444/68 e impianti di distribuzione carburanti

$$\text{Oup} = \text{Oup1} + \text{Oup2} = (\text{SC} \times \text{Up1} \times \text{Tab. "C1"} \times 0,9) + (\text{SI} \times \text{Up2} \times \text{Tab. "C1"} \times 0,9)$$

$$\text{Ous} = \text{SI} \times \text{Us} \times \text{Tab. "C1"} \times 0,9$$

$$\text{Ouc} = \text{V} \times \text{Uc} \times \text{Tab. "C1"} \times 0,9$$

Ove:

- SC è la superficie utile coperta per ogni piano dell'unità edilizia e/o immobiliare oggetto d'intervento;
- SI è la superficie di insediamento computata come area di pertinenza virtuale dell'unità edilizia e/o immobiliare oggetto d'intervento, determinata dal rapporto di 1 mq ogni 3 mc.

Indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area ove ricade l'impianto di distribuzione carburanti, gli oneri di urbanizzazione dovranno essere determinati con le modalità riportate nel presente punto.



3.3 Interventi di cambio di destinazione d'uso con o senza opere, tra diverse categorie o all'interno della stessa categoria

Posto che le destinazioni d'uso degli immobili, ai soli fini della determinazione del contributo di costruzione afferente l'urbanizzazione primaria e secondaria, sono raggruppate nelle seguenti *categorie generali* (art. 2 comma 6 L.R. 35/77 e punto 1 D.C.S. 19/01):

- a) *residenziale* (destinazioni d'uso indicate nelle funzioni di cui all' art. 6 comma 1 lett. a) ed f) – per quest'ultima limitatamente alle abitazioni in zona agricola - delle NTA del PRG);
- b) *commerciale, direzionale e turistico-ricettivo* (destinazioni d'uso indicate nelle funzioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. b), c), d) – per quest'ultima ad esclusione delle strutture ricettive all'aria aperta -, nonché lett. e) limitatamente alle destinazioni del commercio all'ingrosso, dei depositi e magazzini di vendita, delle NTA del PRG);
- c) *turistico ricettivo complementare* - quali campeggi, villaggi turistici, ecc. - (destinazioni d'uso indicate nelle funzioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. d) delle NTA del PRG);
- d) *artigianale ed industriale* (destinazioni d'uso indicate nelle funzioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. e) con l'esclusione del commercio all'ingrosso, depositi e magazzini di vendita, nonché lett. f) limitatamente alle opere indispensabili alla conduzione agricola, delle NTA del PRG);

e che, pertanto, deve intendersi "*cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria*" ogni mutamento tra destinazioni appartenenti alla medesima categoria generale, e, "*cambio di destinazione d'uso tra diverse categorie*" ogni mutamento tra destinazioni appartenenti alle diverse categorie generali di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d).

Fermo restando quanto riportato nel precedente punto 3.2 per REt, REp, Ot, Oe, Ce e che:

- per Up in e Us in, devono intendersi i parametri unitari, espressi in €/mc, degli oneri di urbanizzazione, riferiti alla destinazione d'uso iniziale "*c.d. ante operam*" - alla data del deposito della procedura edilizia semplificata della denuncia di inizio attività ovvero alla data della richiesta del permesso di costruire -;
- per Up fin e Us fin, devono intendersi i parametri unitari, espressi in €/mc, degli oneri di urbanizzazione, riferiti alla destinazione d'uso di progetto "*c.d. post operam*";
- per Tab. "C1", deve intendersi il parametro definito al precedente punto 2 lett. l), riferito alla destinazione d'uso di progetto "*c.d. post operam*";



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

si definisce quanto segue:

- 1) **cambio della destinazione d'uso senza opere:**
ogni intervento di "cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria" o di "cambio di destinazione d'uso tra diverse categorie" in cui non si prevedano interventi ascrivibili nella categoria della "Ristrutturazione edilizia" c.d. pesante;
- 2) **cambio della destinazione d'uso con opere:**
ogni intervento di "cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria" o di "cambio di destinazione d'uso tra diverse categorie" in cui si prevedano interventi ascrivibili nella categoria della "Ristrutturazione edilizia" c.d. pesante.

3.3.1 Cambio di destinazione d'uso senza opere¹⁹

a) all'interno della stessa categoria

Gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti.

b) tra differenti categorie generali

$$Ou = Ot = Oup + Ous$$

Ove:

$$Oup = V \times (Up \text{ fin} - Up \text{ in}) \times Tab \text{ "C1"} \times 0,9 \quad e \quad Ous = V \times (Us \text{ fin} - Us \text{ in}) \times Tab \text{ "C1"} \times 0,9$$

3.3.2 Cambio d'uso con opere²⁰

a) all'interno della stessa categoria

le modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione seguono gli stessi criteri riportati al precedente punto 3.2.1

b) tra differenti categorie

b.1) Intervento di REt

$$Ou = Ot = V \times (Up \text{ fin} + Us \text{ fin}) \times Tab. \text{ "C1"} \times 0,9$$

b.2) Intervento di REp

In tal caso il contributo da versare sarà determinato pari al maggiore tra i valori derivanti dall'applicazione delle due sottoelencate formule:

1) $Ou_1 = Ce \times (Up \text{ fin} + Us \text{ fin}) \times Tab. \text{ "C1"} \text{ fin} \times 0,9 \times h/Cc$

2) $Ou_2 = Oup + Ous$

ove:

$$Oup = V \times (Up \text{ fin} - Up \text{ in}) \times Tab. \text{ "C1"} \times 0,9 \quad e \quad Ous = V \times (Us \text{ fin} - Us \text{ in}) \times Tab. \text{ "C1"} \times 0,9$$

ossia: $Ou = Ou_1$ se $Ou_1 > Ou_2$ ovvero $Ou = Ou_2$ se $Ou_2 > Ou_1$

¹⁹ Qualora la destinazione d'uso degli immobili non destinati alla residenza, venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione di lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione senza scomputi, utilizzando il parametro della Tab. "C1" riferito alla ristrutturazione edilizia (art. 19 comma 3 D.P.R. 380/01 ss.mm.ii., art. 18 L.R. 35/77 ss.mm.ii. e D.C.S. 19/01). Si precisa inoltre che tra Oup e Ous non è ammessa compensazione (art. 18 L.R. 35/77 e D.C.S. 19/01).

²⁰ Vedi nota 19



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

4. Determinazione del contributo relativo al costo di costruzione (Ccc)

La quota del contributo afferente il costo di costruzione, deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dal T.U.E. (artt. 16, 17 e 19 comma 2 DPR 380/01 ss.mm.ii.), dal decreto Ministeriale Lavori Pubblici 10 maggio 1977 n. 801 ss.mm.ii. nonché dei criteri e dei parametri approvati con specifici atti Deliberativi dell'Amministrazione Capitolina²¹, sulla base di calcoli analitici²².

La quota di contributo relativa al costo di costruzione è dovuta per gli interventi indicati in premessa, fatti salvi i casi di esonero di cui alla nota 3, ove relativi ad immobili aventi le seguenti destinazioni:

- *residenziale* (art. 6 comma 1 lett. a) ed f) delle NTA del PRG, per quest'ultima limitatamente alle abitazioni in zona agricola);
- *commerciale, direzionale e turistico-ricettivo* (art. 6 comma 1 lett. b), c), d) delle NTA del PRG, nonché il commercio all'ingrosso, depositi e magazzini di vendita di cui all'art. 6 comma 1 lett. e) delle NTA del PRG).

²¹ D.C.C. del 30 maggio 1978 n. 2966 (metodologia di calcolo), D.C.C. del 31 gennaio 2005 n. 19 (aggiornamento prospetto "A" e parametri Tab. "B")

²² La quota di contributo relativa al costo di costruzione deve essere determinata e asseverata nella relazione tecnica dal progettista per la procedura edilizia semplificata della denuncia di inizio attività ovvero è determinata d'ufficio, in base ai dati forniti dal progettista nell'apposita relazione, per la richiesta di permesso di costruire.



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

4.1 Interventi di "Nuova costruzione"

Il contributo relativo al costo di costruzione per la categoria degli interventi di "Nuova costruzione" cui sono ascrivibili quelli della nuova edificazione "NE", della demolizione integrale e ricostruzione di edifici "DR" e dell'ampliamento di edifici all'esterno della sagoma esistente "AMP", è dovuto nella seguente misura:

a) Immobili con destinazione residenziale

a.1) abitazioni singole (destinazione d'uso contenuta nella funzione di cui all' art. 6 comma 1 lett. a) ed f) – per quest'ultima limitatamente alle abitazioni in zona agricola e con l'esclusione dei casi di esonero di cui alla nota 3 - delle NTA del PRG)

$$Ccc = cc \times (R1 + R2 + R3) / 100 \text{ (art. 6 D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.)}$$

a.2) abitazioni collettive (destinazione d'uso contenuta nella funzione di cui all' art. 6 comma 1 lett. a) delle NTA del PRG)

$$Ccc = cc \times 10\% \text{ (art. 9 D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.)}$$

ad eccezione degli ospizi e degli orfanotrofi, per i quali l'incidenza è del 5%

Ove:

- cc rappresenta il costo di costruzione totale dell'immobile oggetto d'intervento desunto dal prospetto "A" della D.C.C. 19/05²³;
- R1 è il coefficiente di ubicazione – Tab. "B" D.C.C. 19/05;
- R2 è il coefficiente di tipologia edilizia – Tab. "B" D.C.C. 19/05;
- R3 è il coefficiente inerente le caratteristiche e le classi dell'immobile – Tab. "B" D.C.C. 19/05

b) Immobili con destinazione non residenziale

b.1) turistico-ricettivo (destinazione d'uso contenuta nella funzione di cui all' art. 6 comma 1 lett. d), con l'esclusione delle strutture ricettive all'aria aperta, delle NTA del PRG)

$$Ccc = Ce \times 6\% \text{ (art. 10 D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.)}$$

b.2) commerciale (destinazione d'uso contenute nella funzione di cui all' art. 6 comma 1 lett. b), nonché le destinazioni d'uso del commercio all'ingrosso, dei depositi e magazzini di vendita di cui all'art. 6 comma 1 lett. e), delle NTA del PRG)

$$Ccc = Ce \times 7\% \text{ (art. 10 D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.)}$$

b.3) direzionale (destinazione d'uso contenuta nella funzione di cui all' art. 6 comma 1 lett. c), con l'esclusione delle attrezzature collettive per lo sport, delle NTA del PRG)

$$Ccc = Ce \times 8\% \text{ (art. 10 D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.)}$$

b.4) impianti sportivi e turistico ricettive complementari (destinazioni d'uso contenute nella funzione di cui all' art. 6 comma 1 lett. c parte e lett. d parte, delle NTA del PRG)

$$Ccc = Ce \times 5\% \text{ (art. 10 D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.)}$$

²³ Qualora nell'immobile avente destinazione prevalentemente residenziale, vi siano anche destinazioni turistico-ricettive, commerciali e direzionali nella misura non superiore al 25% della superficie utile abitabile, si applica il medesimo costo (cc) anche alla superficie netta (Sn) di detti ambienti non residenziali ed ai relativi accessori (Sa) – art. 9 del D.M. 801/77 e art. 5 D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.



4.2 Interventi di "Ristrutturazione edilizia" c.d. pesante

a) Immobili con destinazione residenziale

a.1) abitazioni singole (destinazione d'uso contenuta nella funzione di cui all' art. 6 comma 1 lett. a) ed f) – per quest'ultima limitatamente alle abitazioni in zona agricola e con l'esclusione dei casi di esonero di cui alla nota 3 - delle NTA del PRG)

$$Ccc = Ce \times (R1 + R2 + R3)/100 \text{ (art. 6 D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.)}$$

Ove:

- R1 è il coefficiente di ubicazione – Tab. "B" D.C.C. 19/05;
- R2 è il coefficiente di tipologia edilizia – Tab. "B" D.C.C. 19/05;
- R3²⁴ è il coefficiente inerente le caratteristiche e le classi dell'immobile definito dalla D.C.C. 19/05 pari a:
 - o 1,75 per alloggi con superficie utile netta \leq 95 mq
 - o 3,00 per alloggi con superficie utile netta superiore di 95 mq ed inferiore di 130 mq;
 - o 4,50 per alloggi con superficie utile netta $>$ 130 mq

a.2) abitazioni collettive (destinazione d'uso contenuta nella funzione di cui all' art. 6 comma 1 lett. a) delle NTA del PRG)

$$Ccc = Ce \times 10\% \text{ (art. 9 D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.)}$$

ad eccezione degli ospizi e degli orfanotrofi, per i quali l'incidenza è del 5%

b) Immobili con destinazione non residenziale

Da determinarsi con le modalità riportate al precedente punto 4.1 lett. b).

Per gli interventi di cui al presente punto 4.2, in caso di REp dal valore di Ce – costo totale dell'intervento determinato mediante apposito computo metrico estimativo, comprensivo di tutte le opere in progetto-, è possibile detrarre le opere definite come COSTO "A" nell'allegato "A" alla D.C.S. 19/01.

²⁴ Nel caso si tratti di interventi che riguardino quelle parti di unità edilizie e/o unità immobiliari, aventi destinazione residenziale/abitazioni singole, che non concorrono alla determinazione del volume (V), come definito al punto 2 lett. b) della presente Circolare – fatti salvi i casi di esonero di cui alla nota 3 –, il coefficiente R3 è pari a 1, ai sensi dell'art. 8 della D.C.C. 2966/78 ss.mm.ii.



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici
U.O. Permessi di costruire

5. Rateizzazione del contributo di costruzione

Il contributo di costruzione di cui agli artt. 16 17 e 19 D.P.R. 380/01, può essere rateizzato²⁵ previa stipula di apposita polizza fidejussoria o bancaria (come da schemi allegati), a garanzia del pagamento dei ratei e secondo le seguenti modalità:

1. Quota di contributo afferente al costo di costruzione

- a) I rata pari al 45% del contributo totale dovuto da corrispondere entro 16 mesi dal perfezionamento del rilascio del permesso di costruire (data repertorio/protocollazione) ovvero per la denuncia di inizio attività entro 16 mesi dalla data di protocollazione della stessa;
- b) Il rata pari al 20% del contributo totale dovuto da corrispondere entro 24 mesi dalla data di cui alla precedente lett. a);
- c) III rata pari al 35% del contributo totale dovuto da corrispondere entro 36 mesi dalla data di cui alla precedente lett. a).

2. Quota di contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria


- a) I rata pari al 50% degli oneri totali dovuti da corrispondere dal perfezionamento del rilascio del permesso di costruire (data repertorio/protocollazione) ovvero per la denuncia di inizio attività dalla data di protocollazione della stessa;
- b) Il rata pari al restante 50% degli oneri totali dovuti da corrispondere entro 6 mesi dalla data di cui alla precedente lett. a).

Tutte le rate sono maggiorate degli interessi legali.

Il Funzionario
Arch. Vito Rocco Panetta

Il Direttore
Ing. Antonello Fatello

²⁵ Si veda l'art. 16 commi 2 e 3 del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii., la D.C.C. del 16 ottobre 1995 n. 235 e la D.C.C. del 25 ottobre 2001 n. 113



Cauzione a garanzia degli obblighi per il contributo di costruzione relativi agli oneri di urbanizzazione di cui agli artt.16 e 19 del T.U.E. - D.P.R. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Polizza cauzionale assicurativa o fideiussione bancaria Numero Ramo Agenzia/Codice Subagenzia Cod. Categoria Rischio

Contraente Cognome Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale

Posizione o numero

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

Beneficiario Roma Capitale

Premesso che, a seguito di richiesta del contraente soprannominato, l'Amministrazione Capitolina Garantita ha notificato avvenuto avviso dell'approvazione del progetto edilizio sottoindicato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge ed attuazione di regolare Delibera consiliare; l'Istituto di Credito o la Società Assicurazioni Spa, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con la presente polizza si costituisce Fidejussore nell'interesse del Contraente il quale accetta per sè, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Amministrazione Capitolina Garantita, ai fini del pagamento del contributo di costruzione, fino alla concorrenza del massimale di garanzia sottoindicato quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza della richiesta di seguito specificata

Estremi Progetto edilizio:

Istanza di permesso di costruire prot. n. _____ del _____ Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici U.O. Permessi di Costruire relativa a lavori di _____ in Via _____

Modalità di pagamento

Contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione di € _____ pari al 50% dell'intera somma dovuta da pagarsi, maggiorata degli interessi legali, entro sei mesi dal perfezionamento del rilascio del permesso di costruire.

Condizioni

La presente fideiussione garantisce il massimale di € _____ di cui € _____ pari al 50% degli oneri di urbanizzazione, € _____ per interessi legali, ed € _____ (pari al 20% della rata degli oneri di urbanizzazione) per eventuali sanzioni amministrative di cui all'art.42 comma 2 del T.U.E. -D.P.R. 380/01 ss.mm.ii. derivanti dal mancato pagamento della rata nei termini.

L'importo della fideiussione verrà versato presso la tesoreria di Roma Capitale Via del Campidoglio n. 8 dalla Società Assicuratrice entro 30 gg. dalla richiesta dell'Amministrazione Capitolina e senza attendere la pronuncia del Giudice e con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi dell'art. 1944 del C.C. La Società rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del C.C.

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente degli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Agli effetti della liquidazione del premio la durata della presente polizza è quella sopra prevista, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

Premi da corrispondere

Alla firma premio netto accessori imponibile imposte totale

Di proroga
(secondo il frazionamento indicato)

Polizza emessa a

Data

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

| | | |
|--|--|---|
| <p>Art. 1 <u>Delimitazione della garanzia</u> Alle condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere all'Amministrazione Capitolina Garantita in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa: La garanzia è estesa al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle normative regionali e capitoline, fino all'importo del previsto massimale di garanzia.</p> <p>Art. 2) <u>Pluralità di contratti</u> Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.</p> <p>Art. 3 <u>Calcolo del premio- durata supplemento di premio.</u> Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento del permesso di costruire, per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art.4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio.</p> | <p>Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per il periodo stabilito nella misura indicata. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione Capitolina Garantita.</p> <p>Art. 4) <u>Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza.</u> Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società</p> <p>A) l'originale della polizza restituitogli dall'Amministrazione Capitolina Garantita con annotazione di svincolo.</p> <p>B) una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione Capitolina Garantita che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata:</p> <p>Art. 5) <u>Pagamento del risarcimento</u> Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione Capitolina Garantita, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento dello stesso.</p> <p>Art-6) <u>Rivalsa surrogazione.</u> Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate,</p> | <p>all'Amministrazione Garantita, tutti i diritti, ed azioni verso il Contraente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Amministrazione Capitolina Garantita faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.</p> <p>Art. 7) <u>Rivalsa delle spese di recupero</u> Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente:</p> <p>Art. 8) <u>Imposte e tasse</u> Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti, futuri, relativi al premio, agli accessi alla polizza e agli atti ad essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.</p> <p>Art. 9) <u>Forma delle comunicazioni alla Società- Foro competente</u> Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa: Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria nella giurisdizione rientra l'Amministrazione Capitolina Garantita per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso: Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.</p> |
|--|--|---|

Contraente

Beneficiario
Roma Capitale

Società assicuratrice
L'Agente principale procuratore

Agli effetti degli art. 1341-e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 5-(Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all' eseguito pagamento)
Art. 6-(Rinuncia alle eccezioni di cui all'art.1952 C.C.)
Art. 9- (Deroga alla competenza territoriale)

_____ (firma autentica del notaio)

Contraente

Il pagamento dell'importo di € _____; dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mie mani
Oggi..... L'Agente

Cauzione a garanzia degli obblighi ed oneri per il contributo di costruzione afferente il costo di costruzione di cui agli artt.16 e 19 del T.U.E. - D.P.R. 380/01 e successive modificazioni

| Polizza cauzionale assicurativa o fideiussione bancaria | Numero | Ramo | Agenzia/Codice | Subagenzia Cod. | Categoria Rischio |
|---|--------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | |

Contraente Cognome Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale

Posizione o numero

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

Beneficiario Roma Capitale

Premesso che, a seguito di richiesta del contraente sopranominato, l'Amministrazione Capitolina Garantita ha notificato avvenuto avviso dell'approvazione del progetto edilizio sottoindicato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge ed attuazione di regolare Delibera consiliare; l'Istituto di Credito o la Società Assicurazioni SpA _____ autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con _____ la presente polizza si costituisce Fidejussore nell'interesse del Contraente il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Amministrazione Capitolina Garantita, ai fini del pagamento del contributo di costruzione, fino alla concorrenza del massimale di garanzia sottoindicato quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza della richiesta di seguito specificata.

Estremi del progetto edilizio:

Istanza di permesso di costruire prot. n. _____ del _____ Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici U.O. Permessi di Costruire relativa a lavori di _____ in Via _____

Modalità di pagamento

Contributo di costruzione afferente il costo di costruzione di € _____ da pagarsi come segue:

I Rata pari al 45% dell'onere dovuto entro 16 mesi dal perfezionamento del rilascio del permesso di costruire integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
 II Rata pari al 20% dell'onere dovuto entro 24 mesi dal perfezionamento del rilascio del permesso di costruire integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
 III Rata pari al 35 % dell'onere dovuto entro 36 mesi dal perfezionamento del rilascio del permesso di costruire integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

Condizioni

La presente fidejussione garantisce il massimale di € _____, di cui € _____ per contributo di costruzione afferente il costo di costruzione, € _____ per interessi legali, ed € _____ (pari al 20% del costo di costruzione) per eventuali sanzioni amministrative di cui all'art. 42 comma 2 del T.U.E - D.P.R. 380/01 ss.mm.ii. derivanti dal mancato pagamento della rata nei termini previsti. L'importo della fidejussione verrà versato presso la tesoreria di Roma Capitale - Via del Campidoglio, 8 dalla Società Assicuratrice entro 30 gg. dalla richiesta dell'Amministrazione Capitolina e senza attendere la pronuncia del Giudice e con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi dell'art. 1944 del C.C. La Società rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del C.C.

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente degli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Agli effetti della liquidazione del premio la durata della presente polizza è quella sopra prevista, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

Premi da corrispondere

| Alla firma | premio netto | accessori | imponibile | imposte | totale |
|------------|--------------|-----------|------------|---------|--------|
| | | | | | |

Di proroga
(secondo il frazionamento indicato)

Polizza emessa a

Data

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

| | | |
|--|--|--|
| <p>Art. 1 <u>Delimitazione della garanzia</u> Alle condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere all'Amministrazione Capitolina Garantita in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa: La garanzia è estesa al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle normative regionali e capitoline, fino all'importo del previsto massimale di garanzia.</p> <p>Art. 2) <u>Pluralità di contratti</u> Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.</p> <p>Art. 3 <u>Calcolo del premio- durata supplemento di premio.</u> Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento del permesso di costruire, per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art.4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio.</p> | <p>Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per il periodo stabilito nella misura indicata. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione Capitolina Garantita.</p> <p>Art. 4) <u>Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza.</u> Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società</p> <p>A) l'originale della polizza restituitogli dall'Amministrazione Capitolina Garantita con annotazione di svincolo.</p> <p>B) una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione Capitolina Garantita che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata:</p> <p>Art. 5) <u>Pagamento del risarcimento</u> Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione Capitolina Garantita, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento dello stesso.</p> <p>Art-6) <u>Rivalsa surrogazione.</u> Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate,</p> | <p>all'Amministrazione Capitolina Garantita, tutti i diritti, ed azioni verso il Contraente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Amministrazione Capitolina Garantita faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.</p> <p>Art. 7) <u>Rivalsa delle spese di recupero</u> Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente:</p> <p>Art. 8) <u>Imposte e tasse</u> Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti, futuri, relativi al premio, agli accessi alla polizza e agli atti ad essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.</p> <p>Art. 9) <u>Forma delle comunicazioni alla Società- Foro competente</u> Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa: Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra l'Amministrazione Capitolina Garantita per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso: Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.</p> |
|--|--|--|

Contraente

Beneficiario
Roma Capitale

Società assicuratrice
L'Agente principale procuratore

Agli effetti degli art. 1341-e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 5-(Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all' eseguito pagamento)
Art. 6-(Rinuncia alle eccezioni di cui all'art.1952 C.C.)
Art. 9- (Deroga alla competenza territoriale)

_____ (firma autentica del notaio)

Contraente

Il pagamento dell'importo di € _____; dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mie mani
Oggi..... L'Agente

Cauzione a garanzia degli obblighi per il contributo di costruzione relativi agli oneri di urbanizzazione di cui agli artt.16 e 19 del T.U.E. - D.P.R. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni

| | | | | | |
|---|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Polizza cauzionale assicurativa o fideiussione bancaria | Numero _____ | Ramo _____ | Agenzia/Codice _____ | Subagenzia Cod. _____ | Categoria Rischio _____ |
|---|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|

Contraente Cognome Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale

Posizione o numero

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

Beneficiario Roma Capitale

Premesso che, a seguito di deposito del contraente soprannominato, l'Amministrazione Capitolina Garantita ha acquisito la DIA sottoindicata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge ed attuazione di regolare Delibera consiliare; l'Istituto di Credito o la Società Assicurazioni SpA _____ autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con _____ la presente polizza si costituisce Fidejussore nell'interesse del Contraente il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Amministrazione Capitolina Garantita, ai fini del pagamento del contributo di costruzione, fino alla concorrenza del massimale di garanzia sottoindicato quale importo della cauazione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza della richiesta di seguito specificata.

Estremi Progetto edilizio:

DIA prot. n. _____ del _____ Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici U.O. Permessi di Costruire/Municipio n. _____ U.O.T. relativa a lavori di _____ in Via _____

Modalità di pagamento

Contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione di € _____ pari al 50% dell'intera somma dovuta da pagarsi, maggiorata degli interessi legali, entro sei mesi dalla data di protocollazione della D.I.A. su indicata.

Condizioni

La presente fidejussione garantisce il massimale di € _____ di cui € _____ pari al 50% degli oneri di urbanizzazione, € _____ per interessi legali, ed € _____ (pari al 20% della rata degli oneri di urbanizzazione) per eventuali sanzioni amministrative di cui all'art.42 comma 2 del T.U.E. - D.P.R. 380/01 ss.mm.ii. derivanti dal mancato pagamento della rata nei termini. L'importo della fidejussione verrà versato presso la tesoreria di Roma Capitale Via del Campidoglio n. 8 dalla Società Assicuratrice entro 30 gg. dalla richiesta dell'Amministrazione Capitolina e senza attendere la pronuncia del Giudice e con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi dell'art. 1944 del C.C. La Società rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del C.C. La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente degli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Agli effetti della liquidazione del premio la durata della presente polizza è quella sopra prevista, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

Premi da corrispondere

Alla firma premio netto accessori imponibile imposte totale

Di proroga
(secondo il frazionamento indicato)

Polizza emessa a

Data

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

| | | |
|--|--|---|
| <p>Art. 1 <u>Delimitazione della garanzia</u> Alle condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere all'Amministrazione Capitolina Garantita in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa: La garanzia è estesa al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle normative regionali e capitoline, fino all'importo del previsto massimale di garanzia.</p> <p>Art. 2) <u>Pluralità di contratti</u> Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.</p> <p>Art. 3 <u>Calcolo del premio- durata supplemento di premio.</u> Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della DIA, per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art.4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio.</p> | <p>Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per il periodo stabilito nella misura indicata. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione Capitolina Garantita.</p> <p>Art. 4) <u>Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza.</u> Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società</p> <p>A) l'originale della polizza restituitogli dall'Amministrazione Capitolina Garantita con annotazione di svincolo.</p> <p>B) una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione Capitolina Garantita che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata:</p> <p>Art. 5) <u>Pagamento del risarcimento</u> Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione Capitolina Garantita, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento dello stesso.</p> <p>Art-6) <u>Rivalsa surrogazione.</u> Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate,</p> | <p>all'Amministrazione Garantita, tutti i diritti, ed azioni verso il Contraente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Amministrazione Capitolina Garantita faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.</p> <p>Art. 7) <u>Rivalsa delle spese di recupero</u> Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente:</p> <p>Art. 8) <u>Imposte e tasse</u> Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti, futuri, relativi al premio, agli accessi alla polizza e agli atti ad essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.</p> <p>Art. 9) <u>Forma delle comunicazioni alla Società- Foro competente</u> Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa: Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria nella giurisdizione rientra l'Amministrazione Capitolina Garantita per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso: Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.</p> |
|--|--|---|

Contraente

Beneficiario
Roma Capitale

Società assicuratrice
L'Agente principale procuratore

Agli effetti degli art. 1341-e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 5-(Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all' eseguito pagamento)
Art. 6-(Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.)
Art. 9- (Deroga alla competenza territoriale)

_____ (firma autentica del notaio)

Contraente

Il pagamento dell'importo di € _____; dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mie mani
Oggi..... L'Agente

Cauzione a garanzia degli obblighi ed oneri per il contributo di costruzione afferente il costo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del T.U.E. - D.P.R. 380/01 e successive modificazioni

Polizza cauzionale assicurativa o fideiussione bancaria Numero Ramo Agenzia/Codice Subagenzia Cod. Categoria Rischio

Contraente Cognome Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale

Posizione o numero

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

Beneficiario Roma Capitale

Premesso che, a seguito di deposito del contraente sopranominato, l'Amministrazione Capitolina Garantita ha acquisito la DIA sottoindicata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge ed attuazione di regolare Delibera consiliare; l'Istituto di Credito o la Società Assicurazioni SpA _____ autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con _____ la presente polizza si costituisce Fidejussore nell'interesse del Contraente il quale accetta per sè, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Amministrazione Capitolina Garantita, ai fini del pagamento del contributo di costruzione, fino alla concorrenza del massimale di garanzia sottoindicato quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza della richiesta di seguito specificata.

Estremi del progetto edilizio:

DIA prot. n. _____ del _____ Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici U.O. Permessi di Costruire/Municipio n. _____ U.O.T. relativa a lavori di _____ in Via _____

Modalità di pagamento

Contributo di costruzione afferente il costo di costruzione di € _____ da pagarsi come segue:

I Rata pari al 45% dell'onere dovuto entro 16 mesi dalla data di protocollazione della D.I.A., integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
II Rata pari al 20% dell'onere dovuto entro 24 mesi dalla data di protocollazione della D.I.A., integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;
III Rata pari al 35 % dell'onere dovuto entro 36 mesi dalla data di protocollazione della D.I.A., integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

Condizioni

La presente fidejussione garantisce il massimale di € _____, di cui € _____ per contributo di costruzione afferente il costo di costruzione, € _____ per interessi legali, ed € _____ (pari al 20% del costo di costruzione) per eventuali sanzioni amministrative di cui all'art. 42 comma 2 del T.U.E - D.P.R. 380/01 ss.mm.ii. derivanti dal mancato pagamento della rata nei termini previsti. L'importo della fidejussione verrà versato presso la tesoreria di Roma Capitale - Via del Campidoglio, 8 dalla Società Assicuratrice entro 30 gg. dalla richiesta dell'Amministrazione Capitolina e senza attendere la pronuncia del Giudice e con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi dell'art. 1944 del C.C. La Società rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del C.C.

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente degli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Agli effetti della liquidazione del premio la durata della presente polizza è quella sopra prevista, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

Premi da corrispondere

Alla firma premio netto accessori imponibile imposte totale

Di proroga
(secondo il frazionamento indicato)

Polizza emessa a

Data

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

| | | |
|--|---|---|
| <p>Art.1 Delimitazione della garanzia Alle condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere all'Amministrazione Capitolina Garantita in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa: La garanzia è estesa al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle normative regionali e capitoline, fino all'importo del previsto massimale di garanzia.</p> <p>Art. 2) Pluralità di contratti Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.</p> <p>Art. 3 Calcolo del premio- durata supplemento di premio. Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della DIA, per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art.4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio.</p> | <p>Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per il periodo stabilito nella misura indicata. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione Capitolina Garantita.</p> <p>Art. 4) Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza. Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società</p> <p>A) l'originale della polizza restituitogli dall'Amministrazione Capitolina Garantita con annotazione di svincolo.</p> <p>B) una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione Capitolina Garantita che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata:</p> <p>Art. 5) Pagamento del risarcimento Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione Capitolina Garantita, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento dello stesso.</p> <p>Art-6) Rivalsa surrogazione. Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate,</p> | <p>all'Amministrazione Capitolina Garantita, tutti i diritti, ed azioni verso il Contraente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Amministrazione Capitolina Garantita faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.</p> <p>Art. 7) Rivalsa delle spese di recupero Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente:</p> <p>Art. 8) Imposte e tasse Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti, futuri, relativi al premio, agli accessi alla polizza e agli atti ad essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.</p> <p>Art. 9) Forma delle comunicazioni alla Società- Foro competente Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa: Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra l'Amministrazione Capitolina Garantita per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso: Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.</p> |
|--|---|---|

Contraente

Beneficiario
Roma Capitale

Società assicuratrice
L'Agente principale procuratore

Agli effetti degli art. 1341-e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 5-(Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all' eseguito pagamento)

Art. 6-(Rinuncia alle eccezioni di cui all'art.1952 C.C.)

Art. 9- (Deroga alla competenza territoriale)

_____ (firma autentica del notaio)

Contraente

Il pagamento dell'importo di € _____; dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mie mani
Oggi..... L'Agente